



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>PAGANO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GRANDE</u>	<u>FELICE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LAINO</u>	<u>AURELIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7750/2018
depositato il 06/11/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 381/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:
D.F.D. COSTRUZIONI SRL
CORSO ITALIA N. 36 83030 MELITO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVV.REC.CREDITO n° 251V2017AA02220 IVA-CRED.IMP. 2011

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7750/2018

UDIENZA DEL

08/05/2019 ore 09:00

N°

6630

PRONUNCIATA IL:

08/05/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08/05/19

Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

PARTE -
STUDIO 18.05.19
Taly

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

~~L'agenzia delle entrate d.p. di Avellino propone appello avverso la sentenza~~

n.381/05/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso proposto dalla società ricorrente D.F.D. Costruzioni S.r.l. avverso l'atto di recupero per indebito utilizzo in compensazione del credito Iva, atto n. 251VI2017AA02220, emesso dal Centro Operativo di Venezia, per aver utilizzato in compensazione il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno 2011 prima della presentazione della dichiarazione in violazione del disposto dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 241/1997.

Con il ricorso ammette di aver commesso un errore di riporto dei dati Iva al rigo VL9 riportando l'importo di € 58.771 in luogo dell'importo di € 83.759.

L'Errore è stato rilevato al ricevimento dell'atto ed è stato prontamente corretto mediante presentazione di dichiarazione integrativa.

Ritiene il ricorrente che in sede contenziosa le dichiarazioni possono essere emendate nel rispetto del principio di diritto enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 13378/2016 .

L'Agenzia delle entrate d. p. di Avellino si costituisce in giudizio per ribadire quanto già contestato dal Centro operativo di Venezia e chiedere il rigetto del ricorso.

Il Giudice di primo grado con la sentenza appellata accoglie il ricorso sul presupposto che la dichiarazione dei redditi è una manifestazione di scienza, ritrattabile ed emendabile; anche in assenza di specifiche disposizioni, in quanto tale facoltà è espressione del principio costituzionale di capacità contributiva.

L'Agenzia delle entrate propone appello per chiedere la riforma della sentenza ritenendo:
- che la società ha esercitato la compensazione del credito Iva in violazione del disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97; - che la compensazione del credito Iva è ammessa a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; - che la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente non può essere considerata valida poiché trattandosi di dichiarazione integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2 comma 8 e 8bis del d.p.r. n. 322/1998, entro l'anno e non oltre 5 anni.

Conclude con la richiesta di riformare la sentenza con vittoria delle spese.

La società D.F.D. Costruzioni S.r.l. si costituisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per la genericità del contenuto dei motivi in violazione dell'art. 366 del c.p.c. e per la sua infondatezza nel merito poiché, in sede contenziosa, deve

essere sempre riconosciuta la possibilità al contribuente di opporsi alla maggiore pretesa tributaria

MOTIVI DELL'APPELLO

Il Centro operativo di Venezia con l'atto di contestazione notificato il 18/7/2017 ha contestato alla società ricorrente di aver utilizzato in data 16/2/2012, un credito Iva relativo all'anno 2011 la cui dichiarazione veniva presentata in data 21/2/2012. La compensazione, a parere dell'ufficio, era effettuata in violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 che recita *"La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge"*.

Aggiunge l'Agenzia delle entrate d.p. di Avellino appellante che la dichiarazione integrativa deve ritenersi improduttiva di effetti poiché è stata prodotta dopo la notificazione dell'atto di contestazione e che non può ritenersi valida per violazione del disposto di cui all'art. 2 comma 8 e 8bis del d.p.r. n. 322/1998 in quanto essendo la dichiarazione integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata entro l'anno.

La commissione ritiene che l'appello è infondato e da rigettare.

~~infatti nel caso in esame il contribuente alla ricezione dell'atto di contestazione provvedeva~~
a presentare dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella redazione della dichiarazione anno 2012 avendo erroneamente riportato al rigo VL9 l'importo di € 58.771,00 anziché l'importo corretto di € 83.739,00.

Poiché la dichiarazione dei redditi, come sostiene la giurisprudenza di legittimità, *"costituisce un atto avente natura di dichiarazione di scienza, ritrattabile ed emendabile, anche in assenza di specifica disposizione, in quanto tale facoltà del contribuente è espressione del principio costituzionale di capacità contributiva"* la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente è valida ed efficace.

Ciò perché, come sostengono le s.u. della Suprema Corte, vero è che a norma dell'art. 2 comma 8 e 8bis del d.p.r. n. 322/1998 è consentita la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi non oltre il termine dell'art. 43 del d.p.r. n. 600/73 se a favore del fisco oppure non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo se a favore del contribuente; pur tuttavia *"il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista*

C.T.R della Campania – Salerno Sez. 9

R.G.A. n. 7750/2018 Appellante Agenzia//D.F.D. Costruzioni S.r.l.

dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede
~~contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione~~

finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della
dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria". (Cassazione s.u. 13378/2016, ord.
11507/18, ord. 30796/18)

Ne consegue che a conferma della sentenza di primo grado rigetta l'appello.

Il contrasto giurisprudenziale sulla materia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La commissione rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 08/05/2019

Il Relatore

f. grande

Il Presidente

g. pagano

Commissione Tributaria Regionale della Campania

02/09/19